

r.g. p.u.107-1/2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice delegato ai fallimenti, dott. Riccardo Rosetti ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 107-1 p.u. per l'anno 2023, promosso dai ricorrenti

DARIO DE RENZI, nato a Roma il 14.03.1965, C.F. DRNDRA65C14H501G e la sig.ra SIMONETTA DONATI, nata a Roma il 10.05.1964, C.F. DNTSNT64E50H501P, entrambi residenti in Ladispoli (RM) via Rimessa Nuova 18, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Sarah Berducci, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata alla "proposta di concordato minore ex art. 74 ss del d.lgs. 12 gennaio 2019 n.14"

Letto il ricorso depositato il 16.10.2023 da parte del ricorrente recante proposta di concordato minore;

ritenuto che debbano trovare applicazione le disposizioni ex artt. 74 e 78 D.lgs. 12.01.2019 n. 19;

vista la relazione del gestore nominato dall'OCC Avv. Guerrina Crescentini come depositata in data 16.10.2023;

ritenuto che la prospettata situazione di sovraindebitamento è maturata a fronte di debiti nascenti in via principale da accertamenti tributari condotti circa l'attività professionale del ricorrente e anche per il mutuo per l'acquisto della prima casa di abitazione dei ricorrenti, casa presso la quale ha sede l'impresa individuale della ricorrente sicchè trattasi di bene strumentale al proseguimento della attività imprenditoriale di questa;

rilevato che i ricorrenti rivestono la qualifica di imprenditori sovraindebitati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), CCI essendo iscritti alla CCIAA quali imprenditori;

rilevato che non emerge dalla documentazione allegata in atti il superamento delle soglie previste dall'art. 2, comma 1, lettera d)



CCII e, per questa via, l'assoggettabilità delle imprese dei ricorrenti a liquidazione giudiziale;

rilevato che la proposta di piano varrebbe, ove omologata, a consentire la continuazione dell'attività professionale dei ricorrenti e che, per questa via, ricorre il presupposto di cui all'art. 74, comma 1, CCI;

rilevato che al ricorso ex art. 74 c.c.i.i. risulta allegata la proposta redatta secondo i criteri ex art. 74, 75 e 76 c.c.i.i., oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14.01.2019 n. 14;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 76, comma 2, CCII che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dai debitori per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi, la percentuale le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori né, almeno allo stato, risultano altri motivi di inammissibilità tra quelli indicati dall'art. 77 CCII;

considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale in ragione della residenza dei ricorrenti nel circondario dell'Ufficio;

ritenuto che - almeno allo stato - non risultano presenti le condizioni ostative all'apertura del procedimento di omologa della proposta di concordato minore per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

rilevato che i ricorrenti offrono - a titolo di soddisfazione dei creditori - il pagamento del 50% dei debiti con falcidia relativa al 50% residuo per i creditori chirografari e il pagamento del 91% con falcidia al 9% residuo per i creditori ipotecari calcolando tale



valore su quello indicato come valore di mercato nella stima alla base della corrente procedura esecutiva;

rilevato che, vantando un solo creditore crediti superiori alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, per il computo delle maggioranze utili alla omologazione del concordato dovrà farsi applicazione del principio dettato dall'art. 79, comma 1, secondo periodo CCII;

rilevato che i ricorrenti hanno chiesto di disporre la misura protettiva del divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti ai sensi dell'art.78 comma 2, lettera d), CCI e, altresì, la sospensione della procedura esecutiva n. 62/2021 r.g.e. pendente presso il Tribunale di Civitavecchia; rilevato che spetta al G.d. la pronuncia ex art. 78 CCI mentre l'eventuale provvedimento formale di sospensione o improcedibilità della procedura esecutiva è riservato al G.e. competente;

considerato che il patrimonio e la posizione finanziaria e reddituale di parte ricorrente sono costituiti da un immobile in comproprietà stimato in atti e sottoposto a iscrizione ipotecaria, da alcuni mobili registrati e dai proventi ricavabili dall'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta da ciascuno dei ricorrenti; visti gli artt. 74, 75, 76 e 78 c.c.i.i.;

P.Q.M.

il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica

DISPONE

che la proposta di concordato minore presentata in data 16.10.2023 da DARIO DE RENZI, nato a Roma il 14.03.1965, C.F. DRNDRA65C14H501G e dalla sig.ra SIMONETTA DONATI, nata a Roma il 10.05.1964, C.F. DNTSNT64E50H501P, ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Civitavecchia;

DISPONE

che l'OCC provveda a comunicare detta proposta, la relazione ed il presente decreto ai creditori entro trenta giorni dal deposito del presente provvedimento e, ove necessario ai sensi dell'art. 78, comma 2, lettera b), CCI di provvedere alla trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;



ASSEGNA

ai creditori un termine di giorni trenta a decorrere dalla comunicazione della proposta e del piano da parte dell'OCC entro il quale dovranno far pervenire all'OCC a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato la dichiarazione di adesione ovvero di mancata adesione alla proposta di concordato nonché eventuali contestazioni;

AVVERTE

i creditori che ai sensi dell'art. 79, comma 3, CCI, in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato si intenderà che gli stessi creditori abbiano prestato il consenso alla proposta nei termini in cui la stessa sarà stata loro trasmessa;

ORDINA

all'OCC - sentito il debitore - di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 78, comma 1, lettera c), CCI a questo Giudice l'esito della votazione dei creditori, l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

DISPONE

Ai sensi dell'art. 78 CCI che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non divenga definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

FISSA

l'udienza dell'11 gennaio 2024 ore 12.00 per la verifica dell'esito del voto unitamente a parte ricorrente e all'OCC;

MANDA

la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a ricorrente ed all'OCC.

Civitavecchia, 19.10.2023

Il Giudice
Riccardo Rosetti

